

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

1.dr. Maria Della Rossa	Presidente
2. dr. Francesca Romana Amarelli	Consigliere
3. dr. Marilena Martuscelli	Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 8.10.2018 la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n.33/2015 r.g. sez. lav., vertente

tra

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t., rappr.to e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli, con il quale è elett.te dom.to in Napoli alla Via Galileo Ferraris 4

appellante

e

BOVIENZO TERESA, appellata contumace

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 7.1.2015 presso questa Corte d'Appello, l'appellante in epigrafe indicato ha impugnato tempestivamente la sentenza depositata il 10.11.2014, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ha accolto la domanda di Bovienzo Teresa e ha condannato l'INPS al pagamento della somma di € 1.308,44 oltre interessi e con vittoria di spese. L'appellante ha rilevato che le giornate indennizzabili ai fini dell'indennità di disoccupazione sono solo quelle effettivamente lavorate; ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda della ricorrente o in subordine dichiarare dovuta la somma minore di € 1.059,17 al lordo delle trattenute fiscali previdenziali, con condanna delle somme pagate in eccesso, con vittoria di spese del doppio grado.

Notificato l'appello Bovienzo Teresa non si è costituita.

In data odierna la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Bovienzo Teresa.

L'appello è parzialmente fondato.

Il terzo comma dell'art. 7 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86 (norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito, con modifiche, in legge 20 maggio 1988, n. 160, recita testualmente: "L'assicurazione contro la disoccupazione di cui



all'art. 37 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è estesa, per il solo anno 1988, anche ai lavoratori di cui all'art. 40, ottavo e nono comma, del R.D.L. n. 1827 del 1935. Fermo restando il requisito dell'anzianità assicurativa di cui all'art. 19, primo comma del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, hanno diritto alla indennità ordinaria di disoccupazione anche i lavoratori che, in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio, nell'anno 1987 abbiano prestato almeno settantotto giorni di attività lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria i predetti lavoratori hanno diritto alla indennità per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate".

Secondo la costante interpretazione della giurisprudenza l'espressione "settantotto giorni di attività lavorativa" va intesa come indicazione non già di un corrispondente numero di giornate lavorate ma come indicazione della base imponibile (settantotto compensi giornalieri utili a costituire base di altrettanti contributi giornalieri) e come specificazione della misura del più favorevole requisito contributivo apprestato (almeno settantotto contributi giornalieri nell'anno 1987 in luogo dell'anno di contribuzione nel biennio); con la conseguente computabilità, ai fini del requisito anzidetto, non solo delle giornate di effettivo lavoro ma anche di quelle non lavorate per le quali sussista obbligo di contribuzione, come quelle di ferie o malattia (cui ha fatto specifico riferimento il Tribunale) o quelle di riposo retribuito (alle quali, oltre che a quelle di ferie, si è fatto specifico riferimento nel motivo di ricorso).

Tale interpretazione è confermata "dal rilievo che lo stesso art. 7, terzo comma del D.L. n. 86 del 1988, allorché - ai fini della determinazione della misura dell'indennità - ha inteso riferirsi alle effettive giornate di lavoro, ha utilizzato le espressioni "giornate lavorate" e "giornate di lavoro prestate", così distinguendo il parametro dell'attività lavorativa" quale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità dal criterio di quantificazione dello stesso diritto (Cass. 26.7.1996 n.6762, Cass.20.11.1998 n.11757).

Da tali principi deriva pertanto che ai fini del riconoscimento del diritto alla indennità ordinaria di disoccupazione il parametro dei settantotto giorni di attività lavorativa è riferito ad un numero di giornate non solo di effettivo lavoro ma anche di quelle non lavorate per le quali sussista obbligo di contribuzione mentre ai fini della quantificazione dell'indennità il riferimento normativo è alle giornate effettivamente lavorate.

Nella fattispecie è in discussione esclusivamente la misura dell'indennità con riferimento al numero di giornate e non anche al metodo di calcolo adottato dal Giudice di primo grado, con la conseguenza che, in virtù dei su esposti principi, deve essere accolta la domanda subordinata dell'Inps e l'indennità riconosciuta dal Giudice di primo grado deve essere ridotto, tenendo conto di sole 117 (e non 169) giornate lavorative prestate, all'importo di € 1.059,17, riconosciuto dovuto dall'appellante, con conseguente condanna dell'appellata alla restituzione di quanto ricevuto in eccesso.

L'appello, pertanto, deve essere parzialmente accolto. Le spese del giudizio di primo grado vengono compensate per un terzo e quelle del



presente grado di giudizio per l'intero, in ragione della sostanziale soccombenza reciproca. A tal proposito giova ricordare che, ex art.28 D.M. 10 marzo 2014 n.55, che ha dato attuazione all'art.13 co.6 della legge 31 dicembre 2012, le disposizioni di cui al detto decreto – con cui sono stati determinati i parametri ai quali devono essere commisurati i compensi dei professionisti, in luogo delle abrogate tariffe professionali - devono essere applicate allorquando – come nella presente fattispecie – la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale in epoca successiva alla entrata in vigore del decreto stesso (3.4.2014). Secondo la recente Cass.S.U. n.17406/2012, con riferimento a pregressa disposizione, del tutto sovrapponibile, questa va letta “nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate” (Cass.Sez.Lav. 5 novembre 2012 n.18920). La Corte ritiene di adeguarsi a siffatta interpretazione, coerente con i principi generali cui è ispirato l'ordinamento e ciò anche considerando che “segmentare” le prestazioni professionali - iniziate prima della entrata in vigore del decreto, ma protrattesi oltre e liquidate in epoca successiva dal giudice - in relazione al periodo in cui sono state rese, significherebbe scontrarsi con il concetto di “compenso” che evoca un corrispettivo unitario, riguardante la prestazione complessivamente prestata.

P.Q.M.

la Corte così provvede:

accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara dovuta a Bovienzo Teresa la minore somma di € 1.059,17 al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali; condanna Bovienzo Teresa alla restituzione in favore dell'INPS delle somme pagate in eccesso. Condanna l'INPS al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che, compensa per 1/3 e liquida per il residuo in € 600,00 oltre rimborso spese generali, cap ed iva, con attribuzione all'avv.Giuseppe Tescione antistatario. Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.

Napoli, 8.10.2018

Il consigliere estensore magistrato ausiliario Il Presidente

